DECISIONE N. 2515/86/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

che modifica la decisione n. 37/54 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria siderurgica per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 60,

dopo consultazione del Comitato consultivo,

considerando che con la decisione n. 37/54 (1) della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione n. 3633/83/CECA (2), le imprese siderurgiche sono obbligate a pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita per gli acciai speciali definiti all'allegato III del trattato ;

considerando che, fatto salvo il divieto di pratiche discriminatorie di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del trattato, le imprese dell'acciaio possono differenziare i loro prezzi in base alla categoria degli utilizzatori a condizione che tali categorie non siano in concorrenza tra di loro ;

considerando che gli obblighi per quanto concerne la pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita per gli acciai non speciali, che derivano dall'applicazione della decisione n. 31/53 (3), modificata da ultimo dalla decisione n. 2514/86/CECA (4), rispondono ai principi di cui sopra ; che per questi acciai, vista la situazione del mercato, non è sembrato necessario obbligare le imprese siderurgiche a pubblicare nel loro listino prezzi, gli scarti per alcune categorie di consumatori e per evitare uno svantaggio per i commercianti detentori di scorte ; che è sufficiente che le imprese siano obbligate a notificare tali scarti alla Commissione ; che per mantenere la trasparenza del mercato è necessario che le imprese siderurgiche comunichino tali scatti, su richiesta, a qualsiasi persona che abbia un fondato interesse ;

considerando che è necessario limitare i tipi di scarto contemplati dalla presente decisione al fine di evitare che gli scarti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione nel listino dei prezzi delle imprese dell'industria dell'acciaio comprendano taluni elementi dei listini stessi, di cui all'articolo 4 della decisione n. 37/54, i quali devono far parte dei listini pubblicati ; che nel caso che un'impresa applichi tali scarti in misura considerevole è stato previsto che la Commissione possa obbligarla a pubblicare tali scarti nel listino prezzi ;

considerando che appare giustificato concedere le stesse possibilità per gli acciai speciali al fine di armonizzare le condizioni di vendita delle varie categorie di acciaio ed evitare che uno stesso acquirente sia trattato in modo diverso a seconda che acquisti acciai speciali o acciai non speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione n. 37/54 è modificata come segue :

1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

1. a) I listini e le condizioni di vendita nonché gli scarti di cui all'articolo 7 sono applicabili non prima di due giorni lavorativi dalla data del loro invio alla Commissione.

b) I listini e le condizioni di vendita sono comunicati dalle imprese siderurgiche a tutti gli interessati che ne facciano richiesta. Gli scarti applicati, previsti all'articolo 7, sono comunicati a tutti i commercianti detentori di scorte che ne facciano richiesta. Gli utilizzatori debbono essere informati, se ne fanno richiesta, degli scarti relativi alle categorie che interessano il loro settore di attività.

c) La Commissione può decidere di pubblicare i listini e le condizioni di vendita nonché gli scarti di cui all'articolo 7 su una apposita pubblicazione speciale.

2. Il paragrafo 1 si applica parimenti ad ogni modifica dei listini dei prezzi, delle condizioni di vendita e degli scarti applicati ».

2) È inserito l'articolo 7 seguente :

« *Articolo 7*

1. Le imprese siderurgiche possono applicare gli scarti di cui al paragrafo 3 a talune categorie di utilizzatori e di commercianti detentori di scorte. Tali scarti possono non essere pubblicati sui loro listini. Le imprese non possono applicare scarti diversi a categorie di utilizzatori in concorrenza tra di loro.

2. Le imprese, qualora applichino tali scarti, sono tenute a notificarli alla Commissione. Tali scarti sono applicabili ai listini in vigore.

(1) GU n. 18 dell'1. 8. 1954, pag. 470.
(2) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 20.
(3) GU n. 6 del 4. 5. 1953, pag. 111.
(4) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Solo gli scarti seguenti sono applicabili a titolo del paragrafo 1 :

— scarti applicati a talune categorie di utilizzatori, con indicazione esatta di tali categorie ;

— ribassi per i commercianti detentori di scorte ;

— ribassi applicati in funzione delle quantità ricevute globalmente da un utilizzatore, o commerciante detentore di scorte, in un anno, dalle imprese siderurgiche soggette alle disposizioni dell'articolo 60 del trattato CECA ;

— ribassi supplementari applicati temporaneamente ad una data categoria di utilizzatori o ai commercianti detentori di scorte.

4. Gli scarti notificati alla Commissione prima dell'entrata in vigore della presente decisione possono essere applicati solo se conformi al disposto del paragrafo 3.

5. Qualora si constati che il numero o l'entità degli scarti è tale da richiedere una pubblicazione, la Commissione può obbligare un'impresa siderurgica a pubblicare nel suo listino dei prezzi tutti o alcuni degli scarti applicati ».

3) L'articolo 7 diviene articolo 8 e l'articolo 8 diviene articolo 9.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente